CAMERA DEI DEPUTATI N. 131

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, BASLINI, BATTISTUZZI, D'AQUINO, DE LORENZO, DE LUCA, FACCHETTI, MELILLO, PATUELLI, SERRENTINO, STERPA, ZANONE

Presentata il 13 luglio 1983

Norme sui procedimenti d'accusa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione del funzionamento e dei poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e, in generale, di tutto il procedimento d'accusa è tornata di viva attualità, rinverdendo vecchie polemiche e suscitandone nuove, che non giovano ad eliminare sospetti, spesso tutt'altro che infondati, di politicizzazione.

Senza dubbio, una proposta di legge costituzionale potrebbe dare un assetto ancor più soddisfacente alla materia, ma la complessa procedura a cui essa dovrebbe sottostare contrasta con il bisogno di una rapida modificazione della situazione attuale, che fa propendere piuttosto verso una proposta di legge ordinaria, che a nostro parere può contribuire ad ovviare alle distorsioni più evidenti, lasciando d'altro canto aperta la strada a successivi interventi.

A ciò tende la presente proposta di legge, le cui linee generali sono le seguenti:

1) la proposta di legge affida obbligatoriamente all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza a compiere le indagini istruttorie sulle denunce presentate a carico del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione. Con ciò si spoglia la Commissione di un'attività per la quale essa non ha specifica qualificazione e si assicura al momento dell'istruttoria non soltanto il carattere tecnico, ma l'imparzialità propria del giudice ordinario. Si

ottiene, in sostanza, la spoliticizzazione nel momento essenziale dell'acquisizione delle prove;

2) la Commissione compie una valutazione autonoma in quanto non si può escludere che siano eccezionalmente presenti motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che possono determinare un particolare giudizio complessivo;

3) l'autorità giudiziaria può proporre il non doversi procedere o per l'infondatezza dei fatti o per la mancanza di prove. In tal caso è sufficiente che l'ordinanza di non doversi procedere da parte della Commissione sia adottata a maggioranza semplice, in quanto vi è la conformità con la proposta dell'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria non proponga il non doversi procedere la Commissione, in base alla richiamata autonomia della sua valutazione, può deliberare il non doversi procedere, ma per ciò occorre una maggioranza aggravata dei quattro quinti dei suoi componenti.

Si ritiene necessario mantenere la figura dell'ordinanza del non doversi procedere (sostitutiva, in sostanza, dell'attuale archiviazione) al fine di evitare frequenti riunioni del Parlamento in seduta comune;

4) quando la Commissione delibera di investire il Parlamento in seduta comune della cognizione delle accuse, formula i capi d'imputazione e li illustra in apposita relazione;

5) il Parlamento in seduta comune può chiedere un supplemento d'istruttoria, ovvero rinviare gli atti alla Corte costituzionale sulla base dei capi d'imputazione formulati dalla Commissione o di altri capi di imputazione formulati dal Parlamento stesso, ovvero può deliberare il non doversi procedere;

6) l'articolo 6 della proposta di legge rende conforme alla Costituzione il *quorum* richiesto per la votazione della deliberazione, secondo gli articoli 90 e 64 della Costituzione;

7) è ovvio che potrà essere necessaria la modificazione dell'apposito regolamento delle Camere, il che è riservato alla competenza delle medesime;

8) in conclusione, la proposta di legge accentua il carattere preparatorio della Commissione, salvo l'ipotesi di non doversi procedere, giustificata dalle ragioni indicate nel precedente n. 3). Inoltre libera largamente la procedura da possibili interferenze politiche e partitiche, riservando alla magistratura ordinaria il momento essenziale dell'acquisizione delle prove, ed elimina la richiesta delle firme dei parlamentari per investire del procedimento il Parlamento in seduta comune, rivelatosi atto di scelta politica più che di natura giudiziaria.

Gli articoli non hanno bisogno di particolare illustrazione. L'articolo 8 disciplina la fase transitoria concernente i procedimenti già iniziati ma sui quali non sia stata ancora espressa una volontà da parte del Parlamento. Questi dovranno svolgersi secondo la procedura proposta con il presente disegno di legge, mentre, nel caso in cui la Commissione abbia già posto in essere atti istruttori, essa potrà decidere se proseguire nella sua opera fino alla relazione da presentare al Parlamento oppure se affidare la fase istruttoria all'autorità giudiziaria competente.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ricevuta la denunzia a carico del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministri a norma degli articoli 90 e 96 della Costituzione, investe del compimento delle indagini l'autorità giudiziaria competente per territorio trasmettendole la denunzia.

L'autorità giudiziaria procede alle indagini e agli esami secondo le regole del rito sommario previste dal codice di procedura penale.

Qualora l'autorità giudiziaria ritenga necessario adottare provvedimenti aventi ad oggetto l'arresto o la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico di esso, deve chiederne l'autorizzazione alla Camera a cui l'inquisito appartiene se si tratta di parlamentare o alla Camera dei deputati se l'inquisito non è parlamentare.

Nel caso previsto dal comma precedente la Camera decide su relazione della Commissione.

ART. 2.

L'autorità giudiziaria entro il termine di due mesi, prorogabile per altri due con ordinanza della Commissione, deposita presso la presidenza della Commissione stessa una relazione contenente le prove raccolte, i provvedimenti adottati e le loro motivazioni, nonché, qualora ritenga che i fatti siano manifestamente infondati, la proposta di non doversi procedere.

ART. 3.

La Commissione, ricevuta dall'autorità giudiziaria la relazione di cui all'articolo precedente, può deliberare un supplemento

di indagine, indicandone gli oggetti e assegnando un termine per la presentazione di una relazione suppletiva.

Qualora l'autorità giudiziaria abbia formulato la proposta di non doversi procedere, la conforme deliberazione della Commissione è adottata con ordinanza motivata a maggioranza semplice.

Qualora l'autorità giudiziaria non abbia formulato la proposta di non doversi procedere, la Commissione può tuttavia deliberare il non doversi procedere con ordinanza motivata e a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

ART. 4.

La Commissione, qualora ritenga di non deliberare il non doversi procedere, trasmette al Presidente della Camera dei deputati le risultanze delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria, accompagnandole con le indicazioni dei capi di accusa e una relazione illustrativa.

ART. 5.

Il Parlamento in seduta comune esamina la relazione della Commissione e le risultanze delle indagini dell'autorità giudiziaria. Qualora non ritenga necessario che siano esperite altre specifiche indagini, il Parlamento delibera la messa in stato d'accusa, stabilendo in maniera definitiva i capi d'imputazione o il non doversi procedere.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 90 della Costituzione se è relativa al

Presidente della Repubblica e a norma dell'articolo 96 della Costituzione se è relativa al Presidente del Consiglio dei ministri o ai Ministri ».

ART. 7.

Nella Commissione deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

ART. 8.

I procedimenti inquirenti in atto a carico di Presidenti della Repubblica o di Presidenti del Consiglio dei ministri o di Ministri devono svolgersi secondo la procedura stabilita nella presente legge, salvo che la Commissione non abbia già posto in essere atti istruttori, nel qual caso la stessa Commissione può decidere se proseguire nell'istruzione sino alla relazione al Parlamento o adempiere a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

La Commissione, qualora decida di applicare la procedura prevista dalla presente legge, stabilisce quali atti istruttori debbano essere compiuti dall'autorità giudiziaria, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 9.

È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge.